

Studi di settore 2006

PERIODO D'IMPOSTA 2005

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

SG69U

- | | |
|----------------|---|
| 45.11.0 | Demolizione di edifici e sistemazione del terreno; |
| 45.12.0 | Trivellazioni e perforazioni; |
| 45.21.1 | Lavori generali di costruzione di edifici; |
| 45.21.2 | Lavori di ingegneria civile; |
| 45.22.0 | Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici; |
| 45.23.0 | Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi; |
| 45.24.0 | Costruzione di opere idrauliche; |
| 45.25.0 | Altri lavori speciali di costruzione. |

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG69U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2005 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

"Demolizione di edifici e sistemazione del terreno" – 45.11.0;
"Trivellazioni e perforazioni" – 45.12.0;
"Lavori generali di costruzione di edifici" – 45.21.1;
"Lavori di ingegneria civile" – 45.21.2;
"Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici" – 45.22.0;
"Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi" – 45.23.0;
"Costruzione di opere idrauliche" – 45.24.0;
"Altri lavori speciali di costruzione" – 45.25.0.

Il presente modello è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE

Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore SG69U. Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

2. CAUSE DI ESCLUSIONE

Per le cause di esclusione dalla applicazione degli studi di settore, si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 4 (Cause di esclusione) della Parte generale, unica per tutti i modelli, che è parte integrante del presente modello. In particolare, per questo studio si precisa che, ai fini della verifica del limite di esclusione dalla applicazione degli studi di settore, i ricavi delle imprese interessate vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del T.U.I.R..

3. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
 – in alto a destra, il codice fiscale;

– barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2 della Parte generale unica per tutti i modelli;

– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

Tali indicazioni consentono, altresì, l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14, legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:

- non utilizzano unità locali;
- non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità locale è ubicata.

4. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2005. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli apprendisti, gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoratori a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2005. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE

Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di pro-

gramma. Devono essere altresì indicati i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente alla data del 24 ottobre 2003 che non possono essere ricondotti a un progetto e che mantengono ancora efficacia ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Nel presente quadro deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

In particolare, indicare:

- nei righi da **A01 a A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2005;
- nel rigo **A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale e agli assunti con contratto di lavoro ripartito, determinato moltiplicando per sei il numero complessivo delle settimane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denuncia telematica denominato "EMens", relativo al 2005. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, nonché il numero delle giornate retribuite relativo agli assunti con contratto di lavoro intermittente, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2005;
- nel rigo **A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2005;
- nel rigo **A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti a tempo pieno con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2005, nonché il numero complessivo delle giornate retribuite relative al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
- nel rigo **A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **rigli da A11 ad A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa e a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per l'apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005;
- nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei rigli precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo, bensì nel rigo A01.

5. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. I dati richiesti riguardano esclusivamente l'unità locale e le superfici destinate permanentemente a tali scopi, **escludendo quelle situate all'interno dei cantieri**. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre 2005. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta si sia verificata l'apertura e/o la chiusura di una o più unità locali, nelle note esplicative, contenute nella procedura applicativa GE.RI.CO., dovrà essere riportata tale informazione con l'indicazione della data di apertura e/o di chiusura.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino o deposito;
- nel **rigo B02**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc., comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio.

6. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare, indicare:

Consumi

- nel **rigo D01**, la quantità, espressa in litri, di petrolio e derivati (uso industriale e carte carburante) consumata nel corso del 2005.

Mezzi di trasporto

Con riferimento ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2005, indicare:

- nei **rigli da D02 a D05**, per ciascuna tipologia individuata, nella **prima colonna**, il numero dei veicoli e, nella **seconda colonna**, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente, nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la

somma delle relative portate complessive. Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei rigli da D02 a D04 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nel rigo D05, vanno indicati i veicoli di cui alla lettera d) dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo;

- nel **rigo D06**, le spese complessivamente sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.);

Tipologia dell'attività

- nel **rigo D07**, la percentuale di lavori di edilizia abitativa pubblica di nuova costruzione o di riqualificazione e recupero (manutenzione, restauro e ristrutturazione) svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2005, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
- nel **rigo D08**, la percentuale di lavori di edilizia abitativa privata di nuova costruzione svolti in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2005, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
- nel **rigo D09**, la percentuale di lavori di edilizia non abitativa privata di nuova costruzione (ad esempio, capannoni industriali, uffici, negozi, garage, parcheggi) svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2005, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
- nel **rigo D10**, la percentuale di lavori pubblici svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2005, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Al riguardo, si precisa che per lavori pubblici si intendono quelli relativi all'edilizia non abitativa pubblica e alle opere infrastrutturali (ad esempio, edifici assimilati, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, autostrade, ferrovie, opere marittime, portuali e aeroportuali, ecc.). Sono compresi anche i lavori di manutenzione, riqualificazione e recupero di tali edifici e opere. Non sono compresi, invece, i lavori relativi ad edifici di edilizia abitativa pubblica, che devono essere indicati nel rigo D07;
- nel **rigo D11**, la percentuale dei lavori di riqualificazione e recupero su edifici privati di qualsiasi tipo (interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), b), c), d) ed f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2005, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Non vanno indicati in questo rigo i lavori di recupero di edifici pubblici da indicare nel rigo D07 (abitativo) e D10 (non abitativo);

- nel **rigo D12**, la percentuale dei lavori complementari svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2005, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si precisa che sono complementari i seguenti lavori: impermeabilizzazioni; stucature e verniciature civili e industriali; isolamento termico, acustico e antiumido; produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato; manutenzione di ciminie, forni e impianti industriali; rivestimenti refrattari e antiacidi; posatori di pavimenti;
- nel **rigo D13**, la percentuale dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, prodotto in stabilimenti a tal fine attrezzati, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2005, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Localizzazione dell'attività (Italia – Estero)

- nei **righi da D14 a D20**, distintamente per ciascuna localizzazione geografica individuata (territorio nazionale ed estero), in percentuale, l'attività effettivamente svolta in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2005, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Al riguardo si precisa che, ai soli fini degli studi di settore, analogamente a quanto indicato nella tabella "A" allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (come sostituita dalla legge 9 aprile 1984, n. 61), concernente le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, nel Nord-Ovest rientrano il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria e la Lombardia, nel Nord-Est rientrano il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna; nel Centro rientrano la Toscana, l'Umbria, le Marche e il Lazio; nel Sud rientrano l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Puglia; nelle Isole rientrano la Sicilia e la Sardegna.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità di acquisizione dei lavori

- nei **righi da D21 a D23**, distintamente per ciascuna modalità di acquisizione dei lavori individuata, in percentuale, i lavori effettivamente svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2005, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Non devono essere indicati i lavori che, pur acquisiti nell'anno, non sono ancora cominciati al 31 dicembre 2005, mentre, invece, vanno computati i lavori acquisiti negli anni precedenti ma eseguiti nel corso del 2005. Si precisa, inoltre, che, nel rigo D21 vanno indicati i lavori acquisiti da committenti sia pubblici sia privati e che, nel rigo D23, mentre vanno indicati i lavori eseguiti/rea-

lizzati per proprio conto, non sono da comprendere i lavori acquisiti in appalto, in subappalto, da committenti o su commessa. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri elementi specifici

- nei **righi D24 e D25**, rispettivamente, il numero dei consorzi (anche se costituiti in forma societaria) e delle associazioni temporanee di impresa ai quali si è partecipato nel corso del 2005. Si precisa che il dato si riferisce solo ai consorzi e alle associazioni temporanee operativi nel corso dell'anno, ancorché tale attività non abbia dato luogo a ricavi nell'esercizio;
- nel **rigo D26**, il numero di contratti per fornitura di energia elettrica stipulati nel corso del 2005 o comunque attivi in tale periodo, anche se stipulati in anni precedenti;

Spese per noli

- nei **righi D27 e D28**, i costi sostenuti nel 2005 per il noleggio delle attrezzature, distinguendo quelli sostenuti per noli a caldo (attrezzatura con manovratore) da quelli sostenuti per noli a freddo (noleggio della sola attrezzatura);

Altri dati

- nel **rigo D29**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2005, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2005;

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

- nel **rigo D30**, il valore delle esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate ai sensi dell'art. 92, comma 6, del T.U.I.R.;
- nel **rigo D31**, il valore delle rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate ai sensi dell'art. 92, comma 6, del T.U.I.R.;

Modalità di realizzazione dei lavori

- nel **rigo D32**, la percentuale dei lavori realizzati attraverso l'utilizzo di mezzi, strutture e risorse proprie, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2005, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si considerano realizzati con mezzi, strutture e risorse proprie anche i lavori eseguiti/realizzati con l'ausilio di attrezzature prese in noleggio/locazione finanziaria (leasing);

- nel **rigo D33**, la percentuale dei lavori concessi in appalto o in subappalto ad altre imprese (a terzi estranei all'impresa), in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2005, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Attività di restauro

- nel **rigo D34**, barrando la relativa casella, se viene svolta (anche o in modo esclusivo) attività di restauro e manutenzione dei beni immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39;

Specializzazioni

- nei **righi da D35 a D53**, la percentuale dei ricavi derivanti da ciascuna delle tipologie di specializzazione di lavori individuata, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2005, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nel **rigo D54**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di immobili i cui costi di realizzazione sono stati sostenuti in anni precedenti, rispetto ai ricavi complessivi conseguiti nel periodo di imposta 2005;

Elementi contabili specifici

- nel **rigo D55**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F12.

In particolare, vanno indicati i costi sostenuti per i lavori ultimati, direttamente promossi dall'impresa, cioè non eseguiti su commessa (ad esempio, edifici e opere ultimate presenti all'inizio del periodo di imposta e, quindi, realizzati con costi sostenuti in anni precedenti);

- nel **rigo D56**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F13.

In particolare, vanno indicati distintamente il costo sostenuto per lavori ultimati di propria promozione e, cioè, non eseguiti su commessa (ad esempio, edifici o opere ultimate presenti come rimanenze alla fine del periodo di imposta 2005).

7. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2005.

8. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro. I soggetti che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario, devono barrare la casella "Contabilità ordinaria per opzione".

I soggetti che sono obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata non devono compilare i righi del presente quadro degli elementi contabili in cui sono richiesti dati che non assumono rilevanza ai fini del calcolo dei ricavi effettuato dal software Gerico. Più precisamente, tali soggetti non devono compilare i righi: **F03, F04, F05, F08, F09, F10, F11, F17, F18, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28**. Non devono inoltre essere compilati i righi da **F30 a F35**, in cui sono richiesti i dati necessari al calcolo dell'aliquota media ai fini IVA, poiché i soggetti che sono obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata devono indicare tali dati nell'apposita sezione predisposta all'interno del modello N.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R.. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R.. Si precisa, comunque, che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2006 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio. In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

- nel **rigo F01**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R. cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Non si deve tenere conto, invece:
 - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;

- dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, che vanno indicati nel rigo F08. Si tratta ad esempio:
 - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
 - dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
 - dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovisivi e magnetici.
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F02.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;

- nel **rigo F02**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);
- nel **rigo F03**, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146:

ATTENZIONE

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo

F03, deve essere versata, utilizzando l'apposito mod. F24, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili;

- nel **rigo F04**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;
- nel **rigo F05**, gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:
 - i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;
 - i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
 - le royalties, i rimborsi di spese;
 - la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario).

Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame.

In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito. In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);

– nel **rigo F06**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.). In particolare, va indicato il valore delle esistenze iniziali presenti in bilancio all'inizio del periodo di imposta 2005 relative a lavori eseguiti su commessa con tempo di esecuzione superiore a 12 mesi, valutate sulla base dei corrispettivi pattuiti (art. 93 del TUIR) ovvero sulla base dei costi sostenuti (art. 93, comma 5 del T.U.I.R.).

Nel campo interno del rigo F06 deve essere indicato il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno. In particolare, va indicato separatamente il valore delle eventuali esistenze iniziali relative a lavori su commessa di durata ultrannuale valutate a costo;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.). In particolare, va indicato il valore delle rimanenze finali relative a lavori eseguiti su commessa con tempo di esecuzione superiore a 12 mesi, valutate sulla base dei corrispettivi pattuiti (art. 93 del T.U.I.R.) ovvero sulla base dei costi sostenuti, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del T.U.I.R..

Nel campo interno del rigo F07 deve essere indicato il valore, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, dello stesso T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel campo esterno. In particolare, va indicato separatamente il valore delle eventuali rimanenze finali relative a lavori su commessa di durata ultrannuale valutate a costo;

– nel **rigo F08**, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:

- la rivendita di carburante;
- la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
- la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
- la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
- la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
- la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;

- la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
- la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti.

– nel **rigo F09**, le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio e ricavi fissi;

– nel **rigo F10**, le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio e ricavi fissi;

– nel **rigo F11**, i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio e ricavi fissi;

ATTENZIONE

Nei righe da F08 a F11 sono richieste alcune informazioni relative alle predette attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Da quest'anno, i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggio o ricavi fissi non vanno più indicati per l'entità dell'aggio conseguito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, ma devono essere indicati in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF o RG del Modello Unico 2006. Detti importi, infatti, variano a seconda della tipologia di contabilizzazione dei valori riguardanti le attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso. Conseguentemente, il contribuente che contabilizza i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, non rileva i costi corrispondenti. Mentre, nell'ipotesi di contabilizzazione a ricavi lordi, sono altresì contabilizzati i relativi costi di acquisizione. Analogo principio vale per i dati relativi alle esistenze iniziali ed alle rimanenze finali.

Con esclusivo riferimento ai generi e alle attività sopra elencate, pertanto, i ricavi e i relativi costi di acquisizione nonché le relative esistenze iniziali e rimanenze finali dovranno essere indicati nei righe da F08 a F11, con le stesse modalità con cui sono stati contabilizzati. In particolare, il contribuente che ha contabilizzato i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dovrà compilare il solo rigo F08 indicandovi tale importo netto.

ATTENZIONE

L'importo indicato nel rigo F08 (al netto degli importi indicati nei righe da F09 a F11) sarà utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggio e ricavi fissi.

In base a tale neutralizzazione, le variabili:

- "Spese per acquisti di servizi";
- "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa";

– "Valore dei beni strumentali";

non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nei righe F16, F19, e F29 del quadro F del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla predetta neutralizzazione.

Si fa presente che i dati contabili sopra elencati devono essere comprensivi degli importi afferenti le attività per le quali si conseguono aggio o ricavi fissi.

– nel **rigo F12**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. In particolare, va indicato il valore complessivo di tutte le esistenze iniziali relative a merci e lavori in corso o già ultimati all'inizio del periodo di imposta, valutati "a costo" ai sensi dell'art. 92 del T.U.I.R..

Inoltre, deve essere indicata la somma delle esistenze iniziali relative a:

- costo delle merci (es. beni finiti per l'edilizia);
- costo delle materie prime e semilavorate;
- costi sostenuti per lavori in corso di propria promozione;
- costi sostenuti per lavori ultimati, di propria promozione;
- costi per i lavori su commessa di durata inferiore a 12 mesi (a cavallo tra due esercizi);

– nel **rigo F13**, il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distri-

buzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. In particolare, vanno indicate le rimanenze finali presenti alla fine del periodo di imposta 2005 (merci e lavori in corso o ultimati, valutati a costo ai sensi dell'art. 92 del TUIR), relative a:

- costo delle merci (tra i quali i cosiddetti "beni finiti per l'edilizia" quali porte, infissi, sanitari, termosifoni, caldaie, ecc.);
- costo delle materie prime e semilavorate;
- costi sostenuti per i lavori in corso di propria promozione;
- costi sostenuti per i lavori ultimati, di propria promozione;
- costi per i lavori su commessa di durata inferiore ai 12 mesi (a cavallo tra due esercizi);

– nel **rigo F14**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. In particolare, vanno indicati i costi sostenuti nell'anno per l'acquisto di materie prime e semilavorate, di merci (beni finiti per l'edilizia) e per la realizzazione dei lavori di propria promozione affidati a terzi esterni all'impresa (dati in appalto o altre prestazioni di servizi). Non devono essere indicati nel presente rigo i costi sostenuti in relazione a lavori non di propria promozione acquisiti su commessa (cioè acquisiti in appalto) e realizzati mediante la concessione di subappalti (questi ultimi devono essere indicati tra i costi di cui al successivo rigo F15);

– nel **rigo F15**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto. In particolare, vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione dei lavori acquisiti su commessa (cioè in appalto) e realizzati mediante l'affidamento dei lavori in subappalto, cioè a terzi esterni all'impresa appaltatrice;

– nel **rigo F16**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.

Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:

- le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti;

- i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'IRES e i relativi rimborsi spese;
- la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;

– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F15;

– nel **rigo F17**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei rigi F15 e F16, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale indicate nel rigo F19), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;

– nel **rigo F18, campo 1**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:

- i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
- i canoni di noleggio;
- i canoni d'affitto d'azienda.

Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R. Nei campi interni al rigo F18 devono essere indicate i costi (già inclusi nel campo 1 del rigo F18) riguardanti rispettivamente:

- nel **campo 2**, i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili;
- nel **campo 3**, i canoni di noleggio per beni mobili strumentali;

– nel **rigo F19, campo 1**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale:

- di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "spese per acquisti di servizi").

Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad ec-

cezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:

- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno;
- i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, commi 3 e 4, del T.U.I.R..

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità. Nei campi interni al rigo F19 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo 1 del rigo F19) riguardanti rispettivamente:

- nel **campo 2**, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;
- nel **campo 3**, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di

lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F16 "Spese per acquisti di servizi");

- nel **rigo F20, campo 1**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102 e 103 del T.U.I.R., comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.. Si precisa, altresì, che nel presente rigo devono essere indicate anche le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale, se dette quote risultano indicate nel corrispondente rigo "Ammortamenti immateriali" previsto ai fini IRAP.

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46;

- nel **campo 2** del rigo F20, devono essere indicate le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali (già incluse nel campo 1 del rigo F20);

- nel **rigo F21**, l'ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di natura straordinaria (da indicare nel rigo F27 Oneri straordinari). In tale rigo F21 devono essere indicate le quote relative alle svalutazione dei crediti;

- nel **rigo F22**, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggi a clienti ed articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, comma 1 e 2, lett. c), e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati;

- nel **rigo F23**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei rigi precedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da particola-

ri disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.);

– nel **rigo F24**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno “-”;

– nel **rigo F25**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;

– nel **rigo F26**, i proventi straordinari. La natura “straordinaria” deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla “estraneità” dell'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo F02);

– nel **rigo F27**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura “straordinaria” al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);

– nel **rigo F28**, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2006. In particolare, dovrà coincidere:

- per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico persone fisiche;
- per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF53** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Società di persone;
- per le società di capitali con il rigo **RF60** del quadro RF di Unico Società di capitali;
- per gli Enti non commerciali in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Enti non commerciali ed equiparati;

– nel **rigo F29, campo 1**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102 e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”:

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del “valore dei beni strumentali” si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R..

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati);

– nel **campo 2** del rigo F29, deve essere indicato il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di noleggio, già inclusi nel campo 1.

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F30**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;

– nel **rigo F31**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo F32**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2005, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:

- operazioni “fuori campo di applicazione” dell’IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
- operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F33**, l’ammontare complessivo dell’IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F34**, l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all’art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F35**, l’ammontare complessivo dell’IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all’art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.).

9. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione degli esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l’eventuale differenza tra l’ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un’esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati.

I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile “spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti” non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo. Nessuna segnalazione deve essere effettuata dai contribuenti che risultano congrui alle risultanze degli studi di settore.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad

autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 164 del TUIR).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l’esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l’entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nell’ipotesi in cui è prevista l’applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l’indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l’attività d’impresa pari a euro 25.822,84, nel rigo F19 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l’importo complessivo pari a euro 36.152,00, al lordo della riduzione spettante a seguito dell’applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti devono indicare:

- nel **rigo X01**, l’ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l’importo determinato applicando all’ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

10. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l’aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

Opere ultrannuali valutate a corrispettivo (art. 93, commi da 1 a 4, del T.U.I.R.) ultimate e liquidate nel periodo di imposta 2005

- nel **rigo Z01**, l’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nell’anno relativi alle opere ultrannuali valutate a corrispettivo ultimate e liquidate nel periodo di imposta 2005;
- nel **rigo Z02**, l’ammontare complessivo dei costi sostenuti nell’anno relativi alle opere ultrannuali valutate a corrispettivo ultimate e liquidate nel periodo di imposta 2005;
- nel **rigo Z03**, l’ammontare complessivo dei costi sostenuti negli anni precedenti relativi alle opere ultrannuali valutate a corrispettivo ultimate e liquidate nel periodo di imposta 2005;
- nel **rigo Z04**, il valore delle esistenze iniziali relative alle opere ultrannuali valutate a corrispettivo ultimate e liquidate nel periodo di imposta 2005;

Criteri di valutazione delle rimanenze finali di opere ultrannuali valutate a corrispettivo (art. 93, commi da 1 a 4, del T.U.I.R.)

- nei **righe da Z05 a Z08**, per ciascuna tipologia individuata, in percentuale sul valore delle rimanenze finali, il criterio di valutazio-

ne adottato dall’impresa tra quelli indicati in base al principio contabile N.23 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori e Ragionieri Commercialisti (emanato nel 1997).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Opere ultrannuali valutate a corrispettivo (art. 93, commi da 1 a 4, del T.U.I.R.)

- nel **rigo Z09**, la percentuale di incremento dei costi complessivamente sostenuti nel periodo di imposta 2005 rispetto a quelli preventivati per lo stesso anno, relativamente a tutte le opere ultrannuali valutate a corrispettivo;
- nel **rigo Z10**, la percentuale di incremento dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta 2005 rispetto a quelli pattuiti per lo stesso anno, relativamente a tutte le opere ultrannuali valutate a corrispettivo;

Tipologia dell’attività – Lavori pubblici

- nel **rigo Z11**, la percentuale di lavori pubblici di nuova costruzione, svolti nell’anno 2005, che hanno generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze, in rapporto all’intera produzione riferita ai lavori pubblici. Al riguardo, si precisa che per lavori pubblici si intendono quelli relativi all’edilizia non abitativa pubblica e alle opere infrastrutturali (ad esempio, edifici assimilati, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, autostrade, ferrovie, opere marittime, portuali e aeroportuali, ecc.). Non sono compresi, invece, i lavori relativi ad edifici di edilizia abitativa pubblica, che devono essere indicati nel rigo D07;
- nel **rigo Z12**, la percentuale di lavori pubblici di manutenzione, riqualificazione e recupero di edifici ed opere, svolti nell’anno 2005, che hanno generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze, in rapporto all’intera produzione riferita ai lavori pubblici. Al riguardo, si precisa che per lavori pubblici si intendono quelli relativi all’edilizia non abitativa pubblica e alle opere infrastrutturali (ad esempio, edifici assimilati, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, autostrade, ferrovie, opere marittime, portuali e aeroportuali, ecc.). Non sono compresi, invece, i lavori relativi ad edifici di edilizia abitativa pubblica, che devono essere indicati nel rigo D07.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

- nei **righe Z13 e Z14**, barrando una o più caselle, se l’impresa è in possesso dell’attestazione SOA (Società Organismo Attestazione – istituite dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici)) e/o della certificazione UNI ISO 9000 (certificazione di qualità nel settore edile);
- nei **righe da Z15 a Z20**, distintamente per ciascuna tipologia individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti nell’anno in rapporto ai ricavi complessivi. In particolare:

- nel **rigo Z15**, vanno ricompresi i ricavi conseguiti dalla vendita di unità immobiliari, essenzialmente omogenee per le caratteristiche intrinseche che ne determinano la destinazione ordinaria, qualificate nelle categorie catastali A7 e A8;
- nel **rigo Z16**, vanno ricompresi i ricavi conseguiti dalla vendita di unità immobiliari, essenzialmente omogenee per le caratteristiche intrinseche che ne determinano la destinazione ordinaria, qualificate nelle categorie catastali da A1 ad A6 e A11;
- nel **rigo Z17**, vanno ricompresi i ricavi conseguiti dalla vendita di unità immobiliari, essenzialmente omogenee per le caratteristiche intrinseche che ne determinano la destinazione ordinaria, qualificate nella categoria catastale A10;
- nel **rigo Z18**, vanno ricompresi i ricavi conseguiti dalla vendita di unità immobiliari, essenzialmente omogenee per le caratteristiche intrinseche che ne determinano la destinazione ordinaria, qualificate nella categoria catastale C1;
- nel **rigo Z19**, vanno ricompresi i ricavi conseguiti dalla vendita di unità immobiliari, essenzialmente omogenee per le caratteristiche intrinseche che ne determinano la destinazione ordinaria, qualificate nella categoria catastale C6;
- nel **rigo Z20**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti in nome proprio e per conto dei clienti e a questi rifatturati. S'intendono per tali i costi relativi alle migliorie apportate in fase di realizzazione dell'intervento edilizio, su richiesta specifica del cliente

promissario acquirente, e successivamente a questi riaddebitati. In sostanza si tratta di quei costi che il costruttore sostiene su richiesta specifica del committente l'intervento edilizio e che poi l'impresa rifattura al cliente, in più rispetto a quanto stabilito in fase di redazione di contratto d'appalto (ad esempio le cosiddette "spese extracapitolato su richiesta del cliente");

- nel **rigo Z21**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno per l'acquisto di servizi di progettazione eseguiti da ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, ecc.;
- nel **rigo Z22**, il numero di impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo presenti nell'impresa.

TABELLA 1 - Apprendisti

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\text{TriTot} - \text{Tri1})/\text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12})/\text{TriTot}}{2}$$

dove:

- TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;
- Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2005 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2005);
- Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2005 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2005).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2004 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/2003 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2005 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2005	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2005	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2005	0	0	30,0%
01/10/2005	0	1	27,5%
01/06/2005	0	2	25,0%
01/04/2005	0	3	22,5%
01/01/2005	0	4	20,0%
01/10/2004	1	5	15,0%
01/06/2004	2	6	10,0%
01/04/2004	3	6	7,5%
01/01/2004	4	6	5,0%
01/10/2003	5	6	2,5%

Consumi			
D01	Petrolio e derivati		Litri
Mezzi di trasporto		Numero	Portata in quintali
D02	Autovetture		
D03	Autoveicoli per trasporto promiscuo		
D04	Autocarri		
D05	Motocarri		
D06	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri		,00
Tipologia dell'attività			Attività
D07	Edilizia abitativa pubblica		%
D08	Edilizia abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D09	Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D10	Lavori pubblici		%
D11	Interventi di riqualificazione e recupero (privati)		%
D12	Lavori complementari		%
D13	Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato		%
			TOT = 100%
Localizzazione dell'attività			Attività
Italia			
D14	Nord-Est		%
D15	Nord-Ovest		%
D16	Centro		%
D17	Sud		%
D18	Isole		%
Estero			
D19	U.E.		%
D20	Extra U.E.		%
			TOT = 100%
Modalità di acquisizione dei lavori			Attività
D21	In appalto		%
D22	In subappalto		%
D23	Di propria promozione		%
			TOT = 100%
Altri elementi specifici			
D24	Partecipazione a consorzi		Numero
D25	Partecipazione in associazione temporanea d'impresa		Numero
D26	Contratti per fornitura energia elettrica		Numero
Spese per noli			
D27	A caldo		,00
D28	A freddo		,00
Altri dati			
D29	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi		,00
Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale			
D30	Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale		,00
D31	Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale		,00

pagina 2

(segue)

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Modalità di realizzazione dei lavori

D32 In proprio %

D33 Affidata a terzi		%
----------------------	--	---

TOT = 100%

Attività di restauro

D34 Restauro e manutenzione dei beni immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39 Barrare la casella

Barrare la casella

Specializzazioni

Attività

D35	Lavori di trivellazione e perforazione a scopo di sondaggio geofisico/geologico		%
------------	---	--	---

D36 Lavori di fondazione e palificazione		%
36.1	Lavori di fondazione	100
36.2	Lavori di palificazione	100

D37	Lavori generali di costruzione di edifici	%
------------	---	---

D38	Lavori generali di costruzione di opere di ingegneria civile (ponti, viadotti, gallerie, condotte, linee di comunicazione elettrica, ecc.)	%
-----	--	---

D39	Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate e/o elementi prefabbricati in CLS	%
------------	--	---

D40	Lavori di costruzione di opere idrauliche (porti, marine, canali, dighe, sbarramenti, ecc.)	%
------------	---	---

D41	Lavori di costruzione stradale (strade, autostrade, piste per campi da aviazione, ferrovie, metropolitane, ecc.)	%
------------	--	---

D42	Lavori di costruzione di impianti sportivi (piscine, campi da tennis, da golf, ecc.)	%
------------	--	---

D43	Costruzione e/o posa in opera di tetti e coperture	%
------------	--	---

D44	Lavori di impermealizzazione di tetti e terrazze	%
------------	--	---

D45 Demolizione di edifici e altre strutture		%
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

D46 Microdemolizione		%
----------------------	--	---

D47 Preparazione e sgombero di cantieri/siti		%
47.1	Preparazione di cantieri e siti	100
47.2	Sgombero di cantieri e siti	100

D48	Movimento terra	%
-----	-----------------	---

D49	Drenaggi di terreni/cantieri	%
------------	------------------------------	---

D50	Scavo di pozzi d'acqua	%
------------	------------------------	---

D51	Montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme (incluso il noleggio)	%
------------	--	---

D52	Conduzione gru	%
-----	----------------	---

D53	Altro		%
-----	-------	--	---

TOT = 100%

D54	Ricavi conseguiti dalla vendita di immobili realizzati in anni precedenti		%
------------	---	--	---

Elementi contabili specifici

D55	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	.00
------------	---	-----

D56	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	.00
------------	---	-----

QUADRO F
Elementi contabili

F01	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR		,00
F02	Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	1 2	,00 ,00
F03	Adeguamento da studi di settore		,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
F05	Altri proventi e componenti positive		,00
F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	1 2	,00 ,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	1 2	,00 ,00
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	1	,00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	1	,00
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F15	Costo per la produzione di servizi		,00
F16	Spese per acquisti di servizi		,00
F17	Altri costi per servizi		,00
F18	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) di cui per canoni relativi a beni immobili di cui per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria (noli)	1 2 3	,00 ,00 ,00
F19	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa di cui per prestazioni rese da professionisti esterni di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	1 2 3	,00 ,00 ,00
F20	Ammortamenti di cui per beni mobili strumentali	1 2	,00 ,00
F21	Accantonamenti		,00
F22	Oneri diversi di gestione		,00
F23	Altre componenti negative		,00
F24	Risultato della gestione finanziaria		,00
F25	Interessi e altri oneri finanziari		,00
F26	Proventi straordinari		,00
F27	Oneri straordinari		,00
F28	Reddito d'impresa (o perdita) Valore dei beni strumentali	1	,00 ,00
F29	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	2	,00
Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.			
F30	Esenzione I.V.A.		Barrare la casella
F31	Volume di affari		,00
F32	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
F33	I.V.A. sulle operazioni imponibili		,00
F34	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento		,00
F35	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente		,00

